



COMUNE DI MASAINAS

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Codice fiscale 81002530921
Via Municipio n. 25 – 09010

Partita I.V.A. 01209740925
Tel. 0781 - 96111 - Fax 0781 - 9611222

AVVISO PUBBLICO PER L' EROGAZIONE DI AIUTI REGIONALI A CARATTERE SOCIALE PER IL TRASPORTO AEREO

ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA

Visto l'art. 119, comma 6, della Costituzione, introdotto dall'art. 1 comma 1, della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, prevede che la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;

Visto l'art. 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Visto l'art. 51 del Reg. UE 651/2014, rubricato "Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote";

Visto il l Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 241 del 26 settembre 2023, entrato in vigore il 21 ottobre 2023, è stato previsto che le iniziative più idonee per promuovere la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità, da implementare a valere sul citato fondo, siano da individuare nei c.d. "aiuti sociali";

Vista La Deliberazione G.R. n. 44/15 del 14.12.2023 recante ad oggetto "Aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo. Indirizzi organizzativi e avvio di sperimentazione della misura" con la quale sono state approvate, tra l'altro, le Linee Guida che disciplinano l'erogazione degli aiuti di cui trattasi;

Vista la **Deliberazione G.R. 22/8 del 28.06.2024** avente ad oggetto “*Aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo. Aggiornamento indirizzi per il periodo di sperimentazione della misura*” e il relativo Allegato, contenente le Linee guida disciplinanti l'erogazione degli aiuti in parola così come modificati rispetto a quanto stabilito in precedenza con la Delibera G. R. n. 44/15 di cui in premessa;

Richiamata la **Deliberazione G.R. 4/30 del 22.01.2025**, con la quale la RAS ha proceduto, nell'ordine:

-a confermare il regime di aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo, estendendolo temporalmente senza soluzione di continuità agli anni successivi al 2024, fino a nuove disposizioni, a valere sulle risorse stanziare;

-a prevedere che le istanze potranno essere presentate entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando il limite dell'ammissibilità dell'istanza subordinata alla capienza del fondo di cui al D.M. n. 241/2023;

-a confermare, per quanto attiene all'entità dell'aiuto ed ai costi ammissibili, le previsioni della deliberazione G.R. n. 22/8 del 28.6.2024;

RENDE NOTO

Che con proprio atto di determinazione n. 485/2025, si era proceduto a recepire **le direttive e i criteri, appresso specificati, fissati dalla REGIONE SARDEGNA, in relazione all'estensione temporale c.d. regime di “AIUTI SOCIALI” per il periodo successivo al 31.12.2024**, previsti in favore di tutti i cittadini residenti in Sardegna, da attuarsi, al fine di promuovere la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità, mediante un contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziaria disponibili, sul prezzo del biglietto **per** le rotte di collegamento tra gli aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo:

ART. 1 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

I destinatari del presente regime di aiuto sociale sono tutti **i residenti** nel territorio della regione Sardegna utenti del trasporto aereo.

La residenza dev'essere posseduta nel giorno in cui si usufruisce del trasporto aereo per il quale si intende chiedere il contributo.

Il presente Avviso si riferisce esclusivamente alle richieste di rimborso in relazione ai voli aventi data successiva al 31.12.2025.

Gli interessati dovranno aver cura di trasmettere la domanda al proprio comune di residenza, utilizzando il portale dedicato regionale Sardegna Trasporti appresso citato.

ART. 2 – ENTITÀ DELL'AIUTO E COSTI AMMISSIBILI

L'entità del singolo aiuto consiste in un contributo sul prezzo del biglietto, nel limite massimo dello stesso, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente del trasporto aereo. Il biglietto aereo per cui è ammissibile ottenere l'aiuto deve essere riferito a rotte di collegamento tra aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo e quindi situati nei seguenti Stati: AUSTRIA, BELGIO, CIPRO, CROAZIA,

DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, ITALIA, LETTONIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA.

Per espressa indicazione del DM n. 241/2023, il contributo non può essere riconosciuto per i voli operati in regime di Oneri di Servizio Pubblico, ovvero, al momento, per le tratte Cagliari Elmas-Roma Fiumicino, Cagliari Elmas-Milano Linate, Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano Linate, Alghero Fertilia-Roma Fiumicino, Alghero Fertilia-Milano Linate.

L'aiuto, ferma restando la soglia di spesa di euro 100 a tratta per accedere alla misura, consiste in un contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, **pari al 25% del prezzo del biglietto per ciascuna tratta** e per utente ed è, comunque, **sempre previsto un tetto massimo dell'aiuto per ciascuna tratta e per utente, pari ad euro 125 (centoventicinque)**, come illustrato nelle Linee guida regionali.

Al fine di consentire l'accesso alla misura al maggior numero di beneficiari, ogni residente può conseguire un massimo di € 1.000,00 per anno.

Si specifica che per tratta si intende ad es. la Alghero Fertilia-Milano Linate, per cui in caso di andata e ritorno le tratte da considerare sono due, così come i contributi corrispondenti.

L'aiuto massimo concedibile è pertanto una parte del prezzo del biglietto effettivamente sostenuto per singola rotta di collegamento tra aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente del trasporto aereo comunque non eccedente la somma summenzionata.

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo deve essere presentata dall'utente (beneficiario o suo delegato), esclusivamente per il tramite del portale "*SardegnaTrasporti*", al seguente link: <https://sardegnatrasporti.regione.sardegna.it/>, ove l'utente troverà in allegato tutta la documentazione necessaria a tal fine.

Al fine di poter essere ammesse al contributo, le domande dovranno essere presentate entro e **non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**, fermo restando il limite dell'ammissibilità dell'istanza, subordinata alla capienza del fondo di cui al D.M. n. 241/2023. Per i voli effettuati nell'anno 2025, conseguentemente, le istanze potranno essere formulate entro il 31.3.2026.

Pertanto per i voli dell'annualità 2025 non è più consentita la presentazione di alcuna domanda, in quanto il termine è scaduto al 31.03.2026.

La procedura telematica guidata consente all'utente del trasporto aereo, dopo essersi accreditato mediante SPID, di:

1. compilare la richiesta di contributo;

2. effettuare le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, necessarie ad attestare in capo al richiedente il possesso dei requisiti di ammissibilità all'aiuto;
3. indicare il codice IBAN presso cui ricevere l'aiuto (deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale indicato nella richiesta);
4. allegare all'istanza, in formato digitale, il biglietto aereo e il check-in;
5. in caso di presentazione dell'istanza di contributo da parte di un soggetto diverso dal beneficiario, allegare la delega e i documenti d'identità dei deleganti; nello specifico, nel caso in cui il beneficiario sia un minorenne all'interno della sezione "dati beneficiario", l'utente dovrà procedere a scaricare compilare e infine allegare l'apposita dichiarazione sostitutiva per minorenni o maggiorenni bisognosi di tutore;
6. procedere alla trasmissione dell'istanza ed al monitoraggio dello stato di avanzamento del procedimento di erogazione del contributo e delle eventuali verifiche sul possesso dei requisiti.

Non sono ammissibili domande cumulative per più aventi diritto o per più biglietti pagati dallo stesso utente del trasporto aereo; in casi siffatti, occorrerà presentare una domanda per ogni beneficiario e una domanda per ogni biglietto pagato dallo stesso utente del trasporto aereo.

Ogni avente diritto può chiedere più di un aiuto ma, in ogni caso, non oltre le soglie massime previste all'art. 2 del presente Avviso.

ART. 4 -DIVIETO DI CUMULO

Il contributo non è cumulabile con altre forme di contribuzione aventi la finalità di assicurare il diritto alla mobilità dotate di copertura finanziaria garantita con fondi statali o regionali se in virtù del cumulo di aiuti si supera il prezzo totale del biglietto.

I contributi sono riconosciuti ai beneficiari fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate, per cui la presentazione dell'istanza nei termini dà diritto all'erogazione del contributo solo ed esclusivamente nei limiti dei fondi stanziati.

ART. 5 - GESTIONE DELLA MISURA

Il Comune riceve, per il tramite del portale ed istruisce le istanze in ordine di arrivo, verificando il possesso dei requisiti e l'assenza di cumuli di aiuto non consentiti, procedendo infine entro un congruo termine al pagamento del rimborso all'utente. Il comune effettuerà, su direttiva R.A.S., controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai residenti e sulle spese effettivamente sostenute, per un minimo:

- del 5% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 0 - 1.000;
- del 2,5% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 1.001-5.000;
- del 1% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 5.001-10.000;

– dello 0,5% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia superiore a 10.000.

Il comune rendiconta, quindi, alla Regione – Direzione Generale dei Trasporti, sull'andamento della misura e sulle spese effettivamente erogate nonché su quelle eventualmente recuperate anche a seguito del compimento dei controlli a campione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gian Luca Pittoni